

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PIRONI, LUCCHI, SALSI, BARBIERI

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

Oggetto consiliare n. 2332

RELAZIONE

Il comma 25 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) dispone che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della stessa legge, gli Enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, affidino in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Lo stesso comma dispone altresì che le Regioni disciplinino le modalità di affidamento.

La disposizione sopra menzionata persegue obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed al contempo è volta alla salvaguardia dell'esigenza che beni di proprietà pubblica conservino la loro originaria natura di "pubblico servizio". Ma al fianco degli obiettivi esplicitati dalla norma nazionale, è bene tenere presente che la nostra Regione, nel perseguire gli obiettivi di una politica sportiva che coinvolga tutti i cittadini e le cittadine, prevede già, con la L.R. 13/00, una equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-ricreative in un ambiente sicuro e sano.

A tal fine la Regione promuove l'attività e la crescita dell'associazionismo sportivo riconoscendo a quest'ultimo un ruolo centrale, un ruolo che si è dimostrato a tutt'oggi capace di favorire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo. È all'associazionismo sportivo e al ruolo maturo che ha saputo svolgere anche nella gestione degli impianti che, per buona parte, è riconducibile l'attuale integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, economiche ed i relativi interventi in materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature e servizi per la mobilità ed il tempo libero. In questo quadro dunque, è possibile individuare nell'associazionismo sportivo il preferibile gestore che, con minori spese e maggiore efficienza, contribuisca al mantenimento di una effettiva "funzione pubblica" dell'impianto sportivo.

Va inoltre sottolineato che da tempo gli Enti locali attendono una regolamentazione in questo ambito e che gli stessi riconoscono la necessità di una normativa che consenta loro di muoversi in coerenza con i regolamenti comunali in materia di appalto pubblico che non contemplano la figura dell'associazione sportiva quale possibile contraente privilegiato.

Per queste ragioni è stato predisposto l'allegato PdL con cui la Regione, rispettosa delle norme di semplificazione, intese anche nel senso di evitare aggravii di oneri e di vincoli, si limita a delineare linee di indirizzo e indica il contenuto minimo delle decisioni, che comunque restano nella competenza degli enti locali ai quali, nel rispetto altresì del principio di sussidiarietà, è stata lasciata la massima autonomia di disciplinare i rapporti per le loro peculiarità.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Oggetto

1.  La presente legge disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'articolo 90, comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
2.  Gli impianti di cui al comma precedente sono individuati in quelli di proprietà degli Enti locali, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

3.  L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

4.  La presente legge favorisce e valorizza la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio e senza finalità di lucro.

#### Art. 2

##### Affidamento della gestione

1.  Per "gestione dell'impianto sportivo" si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.

2.  Sono esclusi dalla presente legge:

a)

gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'art. 113 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni (TUEL);

b)

gli impianti gestiti direttamente dagli enti locali, anche attraverso convenzioni tra gli enti stessi.

3.  Gli Enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

4.  Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 2 indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all'art. 90, comma 17 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e hanno ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell'art. 7 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186.

#### Art. 3

##### Modalità di affidamento

1.  L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

2.  Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi:

a)

sul territorio di riferimento dell'Ente proprietario dell'impianto sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1;

b)

gli Enti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo.

3.  Gli Enti pubblici territoriali disciplinano con proprio atto le modalità di affidamento della gestione.

#### Art. 4

##### Criteri per l'affidamento

1.  Nell'adozione dell'atto di cui all'art. 3, comma 3, gli Enti locali territoriali tengono conto dei seguenti criteri:

a)

garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

b)

garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 2 che ne facciano richiesta all'affidatario;

c)

differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

d)

utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

e)

scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

f)

selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

g)

valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

h)

garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

i)

determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.

2.  Gli Enti locali territoriali possono individuare altri criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1.

## Art. 5

### Convenzioni

1.  Gli Enti locali territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

2.  La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce altresì le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3.  La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

a)

salvaguardia dell'impianto sportivo;

b)

rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;

c)

promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

4.  La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

5.  Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.

6.  Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.

7.  Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

8.  Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto di intervento di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia.

#### Art. 6

##### Vigilanza e controllo

1.  Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 1 sono esercitate dall'ente proprietario.

#### Art. 7

##### Norma transitoria

1.  Le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni nella stessa contenuti entro il 31 dicembre 2008.